

# PRATICA LAVORO

2017  
14

Anno XVIII, 15 luglio 2017, n. 14 - Direzione e redazione: Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofori Assago (Mi)  
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano

## AGENDA LEGALE

- Agosto 2017

## FLASH

- Conversione in legge della manovra correttiva -  
Novità in materia di lavoro
- Misure di sostegno per la crescita economica  
nel Mezzogiorno
- Fondo di solidarietà aziende del credito -  
Proroga 2019 incentivi all'esodo
- Permessi e congedo straordinario  
per assistenza disabili -  
Domande on-line per unioni civili e convivenze
- Apprendistato per la qualifica e il diploma - Incentivi

## NORME IN PRATICA

- Disciplina dei premi di risultato e deposito  
dei contratti aziendali

## CCNL IN PRATICA

- Laterizi - Piccola e media industria
- Agricoltura - Consorzi agrari

00216643



5-000002-166433



Wolters Kluwer



[www.edicolaprofessionale.com](http://www.edicolaprofessionale.com)

# Costo Rapido

INDICITALIA

La più veloce  
**guida online**  
per la stima del  
costo del lavoro

- ✓ **Semplice**
- ✓ **Rapida**
- ✓ **Precisa**



Y98EL FI

*Hai bisogno di sapere quanto costa un lavoratore?  
Hai bisogno di una stima dei costi da sostenere per un dipendente?*

#### **Costo Rapido ti offre:**

- Tabelle precalcolate per circa 100 settori contrattuali dal Gennaio 2011 a oggi
- In un unico prospetto le variazioni del costo del lavoro dovute ai rinnovi contrattuali ed alle modifiche legislative

Richiedi informazioni su  
**[www.indicitalia.it/tuttolavoro](http://www.indicitalia.it/tuttolavoro)**

AGENDA  
LEGALE

## NOTIZIE FLASH

## NORME InPratica

## CCNL InPratica

<b>Scadenze Agosto 2017</b> .....	<b>5</b>
▶ <b>Normativa</b> .....	<b>19</b>
Conversione in legge della Manovra correttiva - Novità in materia di lavoro .....	<b>19</b>
Misure di sostegno per la crescita economica nel Mezzogiorno .....	<b>19</b>
Fondo di solidarietà per le aziende del credito - Incentivi all'esodo prorogati al 2019 .....	<b>19</b>
▶ <b>Prassi</b> .....	<b>19</b>
Aree di crisi industriale complessa - Mobilità in deroga .....	<b>19</b>
Calendario delle festività ebraiche - Anno 2018 .....	<b>20</b>
DID on line - Prorogato il termine del periodo transitorio .....	<b>20</b>
Gestioni speciali artigiani e commercianti e Gestione separata - Compilazione quadro "RR" del modello Redditi 2017 .....	<b>20</b>
Fondo per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito - Assegno emergenziale .....	<b>20</b>
Classificazione delle gelaterie e pasticcerie - Precisazioni Inps .....	<b>20</b>
INL - Somministrazione illecita di lavoratori domestici .....	<b>21</b>
Permessi e congedo straordinario per assistenza disabili - Domande on-line per unioni civili e convivenze .....	<b>21</b>
Fondo ormeggiatori e barcaioli - Domande per l'assegno ordinario .....	<b>21</b>
Previdai - Dichiarazione contributiva .....	<b>21</b>
Apprendistato per la qualifica e il diploma - Incentivi .....	<b>21</b>
Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'IVS per le aziende del gas - Indicazioni Inps .....	<b>21</b>
Previdai - Vademecum per il datore di lavoro .....	<b>22</b>
Attività giornalistica autonoma - Comunicazione redditi 2016 .....	<b>22</b>
Integrazioni salariali ordinarie per eventi oggettivamente non evitabili - Ulteriori precisazioni .....	<b>22</b>
▶ <b>CCNL</b> .....	<b>22</b>
Igiene ambientale - Aziende private .....	<b>22</b>
Stesura del c.c.n.l. ....	<b>22</b>
<b>Disciplina dei premi di risultato e deposito del contratto integrativo aziendale</b> .....	<b>23</b>
<b>Laterizi - Piccola e media industria - Confapi</b> .....	<b>28</b>
Accordo - 23 giugno 2017 .....	<b>28</b>
<b>Agricoltura - Consorzi agrari</b> .....	<b>31</b>
Ccnl 23 maggio 2017 .....	<b>31</b>
<b>Fabbricerie</b> .....	<b>33</b>
Ccnl 14 giugno 2017 .....	<b>33</b>
<b>Sicurezza sussidiaria e investigazioni - Aiss</b> .....	<b>37</b>
Ccnl 31 maggio 2017 .....	<b>37</b>

## PraticaLavoro

### Editrice

Wolters Kluwer Italia S.r.l.  
Strada 1, Palazzo F6  
20090 Milanofiori Assago (MI)  
<http://www.ipsoa.it>

### Direttore responsabile

Giulietta Lemmi

### Redazione

Roberta Antonelli, Annamaria Barzaghi, Valentina Basile,  
Anna M. De Luca, Silvia Greco, Stefano Minardi, Evelina Pisu,  
Francesca Procesi, Stefania Sabatini, Barbara Settimi,  
Barbara Trillò, Roberta Valenti, Alessandra Vitelli

### Realizzazione grafica

Ipsa - Gruppo Wolters Kluwer

### Fotocomposizione

Sinergie Grafiche Srl  
Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI)  
Tel. 02/57789422

### Stampa

Rotolito Lombarda S.p.A. - Via Sondrio, 3  
20096 Seggiano di Pioltello (MI) - Tel. 02/921951

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 607  
del 18 settembre 2000

Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento  
Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004, n. 46)  
art. 1, comma 1, DCB Milano  
Iscritta nel Registro nazionale della stampa con il n. 3353  
vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991.  
Iscrizione al R.O.C. n. 1702

### Contributi redazionali

Per informazioni in merito  
a contributi, articoli, ed argomenti trattati scrivere o telefonare a:

### Indicitalia Redazione

Viale Ostiense 131/L - corpo C - 00154 Roma  
Tel. 06.203815.78 (legale-amministrativa)  
Tel. 06.203815.79 (contratti collettivi)  
Fax 06.203815.54  
e-mail: [normativalegaleindicitalia@wki.it](mailto:normativalegaleindicitalia@wki.it)  
[contratticollettiviindicitalia@wki.it](mailto:contratticollettiviindicitalia@wki.it)  
[redazione.lavoro.indicitalia@wki.it](mailto:redazione.lavoro.indicitalia@wki.it)

### Amministrazione

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati,  
cambi d'indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a:

### Ipsa Servizio Clienti

Tel. 02.82476.1  
Fax 02.82476.799  
Servizio risposta automatica:  
Tel. 02.82476.999

Casella postale 12055 - 20120 Milano

### Indicitalia Servizio Clienti

Tel. 06.20381238  
Fax 06.203815.45  
[assistenza.clienti.indicitalia@wki.it](mailto:assistenza.clienti.indicitalia@wki.it)  
Viale Ostiense 131/L - corpo C - 00154 Roma

### Abbonamenti

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare:  
gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione,  
e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi  
entro 60 gg. dalla data di scadenza a mezzo raccomandata A.R.  
da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l.  
Strada 1 Pal. F6 Milanofiori 20090 Assago (MI).  
Servizio Clienti: tel. 02 824761

### Indirizzo Internet

Compresa nel prezzo dell'abbonamento l'estensione  
on line della Rivista, consultabile all'indirizzo  
[www.edicolaprofessionale.com/praticalavoro](http://www.edicolaprofessionale.com/praticalavoro)

### Italia

Abbonamento annuale € 220,00

### Estero

Abbonamento annuale € 440,00

Prezzo copia: Euro 14,00

Arretrati

Prezzo dell'anno in corso all'atto della richiesta

### Distribuzione

Vendita esclusiva per abbonamento.  
Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è  
comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti  
del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 20/10/1972,  
n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni  
e integrazioni.

### Pubblicità:



E-mail: [advertising-it@wolterskluwer.com](mailto:advertising-it@wolterskluwer.com)  
[www.wolterskluwer.it](http://www.wolterskluwer.it)

Strada 1 Palazzo F6  
20090 Milanofiori Assago (MI), Italia

Egregio abbonato,  
**ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,**  
La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su  
database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l.,  
con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6,  
20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da  
quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l.  
utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e  
contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta  
elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4,  
del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di  
prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente  
vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui  
all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai  
Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per  
violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai  
fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e  
comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato  
dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione  
scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY -  
Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090  
Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.



Attenzione. Qualora la scadenza indicata cada di sabato o di giorno festivo è possibile lo slittamento al primo giorno lavorativo successivo. La scadenza che cade di domenica slitta direttamente al giorno lavorativo successivo

**21** agosto  
lunedì

## Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale

### ADEMPIMENTO ►

I contribuenti possono effettuare l'**adempimento omesso o insufficiente** entro 90 giorni dal termine ordinario versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.

### SOGGETTI OBBLIGATI ►

Tutti i **contribuenti** che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarità in relazione al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell'imposta sul valore aggiunto che andavano versate entro il 16 maggio 2017.

### FLUSSO DI LAVORO ►

Il contribuente deve effettuare l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito con le modalità ordinarie del versamento del tributo (si rimanda alla scadenza di versamento dell'Iva e delle ritenute del 16 maggio) unitamente al versamento della sanzione ridotta pari ad un nono del minimo (1/9 del 15%) dell'imposta non versata e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Il pagamento del tributo omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato degli interessi, e delle sanzioni pecuniarie connesse pari all'1,67% (un nono del minimo - 15%), è eseguito esclusivamente con **modalità telematiche**:

a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;

b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo.

Con comunicato stampa 2 marzo 2016 è stato previsto che i contribuenti possano effettuare i versamenti con modello F24 anche attraverso i canali telematici messi a disposizione dai Prestatori di Servizi di Pagamento (Psp) diversi dalle banche che offrono sistemi di pagamento come l'home banking, iscritti all'apposito albo di Banca d'Italia. L'Agenzia delle Entrate e l'Associazione Italiana Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica (Aiip) hanno, infatti, stipulato un accordo per il servizio di accoglimento con modalità telematiche delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari (Servizio F24). È quindi possibile effettuare i pagamenti F24 telematici non solo tramite le banche e Poste italiane spa, ma anche attraverso gli Istituti di pagamento e di moneta elettronica che aderiranno al servizio.

I **codici tributo** da utilizzare per il versamento delle sanzioni pecuniarie sono i seguenti:

 Codice tributo	
<b>8906</b>	Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta
<b>8904</b>	Sanzione pecuniaria IVA
<b>8926</b>	Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento

Con provvedimento del 12 aprile 2012, sono stati approvati i nuovi modelli di versamento "F24" ed "F24 accise", nei quali è prevista, tra l'altro, l'indicazione del mese di riferimento. Con risoluzione n. 395/2007 vengono definiti i codici tributo per i quali in sede di compilazione del modello F24 occorre riportare nel campo "rateazione /regione/prov./mese rif" della sezione Erario e nel campo "rateazione/mese rif." delle sezioni Regioni ed IMU ed altri tributi locali, l'informazione del mese di riferimento, espresso nella forma "00MM", ferme restando le ulteriori istruzioni previste in sede di istituzione dei codici in parola; in particolare la suddetta



specifica deve essere riportata, con riferimento alla scadenza in oggetto, per il codice 8906. Con provvedimento 25 maggio 2012 è stato approvato il modello di versamento denominato "F24 Semplificato", composto da una sola pagina, per eseguire i versamenti unitari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in favore dell'Erario, delle Regioni e degli Enti locali.

Il **codice tributo** da utilizzare per il versamento degli interessi per ravvedimento IVA è il seguente:

 <b>Codice tributo</b>	
<b>1991</b>	Interessi sul ravvedimento - IVA

Il codice tributo 1991 deve essere esposto nella sezione "erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati"; nel campo anno di riferimento deve essere evidenziato l'anno d'imposta cui si riferisce il ravvedimento espresso nella forma AAAA.

Il versamento separato degli interessi non è applicabile per i versamenti di interessi sulle ritenute e delle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi e dandone distinta indicazione nel quadro ST del modello 770.

## Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile

### ADEMPIMENTO ►

I contribuenti possono effettuare **l'adempimento omesso o insufficiente** del mese precedente versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.

### SOGGETTI OBBLIGATI ►

Tutti i **contribuenti** che intendono **regolarizzare** eventuali omissioni ed irregolarità in relazione al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell'imposta sul valore aggiunto che andavano versate entro il 17 luglio 2017.

### FLUSSO DI LAVORO ►

Il contribuente deve effettuare l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito con le modalità ordinarie del versamento del tributo (si rimanda alla scadenza di versamento dell'Iva e delle ritenute del 17 luglio) unitamente al versamento della sanzione ridotta pari ad un decimo del minimo (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Il pagamento del tributo omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato degli interessi, e delle sanzioni pecuniarie connesse pari all'1,5% (un decimo del minimo - 15%), è eseguito esclusivamente con modalità telematiche:

a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;

b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo.

Con comunicato stampa 2 marzo 2016 è stato previsto che i contribuenti possano effettuare i versamenti con modello F24 anche attraverso i canali telematici messi a disposizione dai Prestatori di Servizi di Pagamento (Psp) diversi dalle banche che offrono sistemi di pagamento come l'home banking, iscritti all'apposito albo di Banca d'Italia. L'Agenzia delle Entrate e l'Associazione Italiana Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica (Aiip) hanno, infatti, stipulato un accordo per il servizio di accoglimento con modalità telematiche delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari (Servizio F24). È quindi possibile effettuare i pagamenti F24 telematici non solo tramite le banche e Poste italiane spa, ma anche attraverso gli Istituti di pagamento e di moneta elettronica che aderiranno al servizio.

I **codici tributo** da utilizzare per il versamento delle sanzioni pecuniarie sono i seguenti:



 Codice tributo	
<b>8906</b>	Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta
<b>8904</b>	Sanzione pecuniaria IVA
<b>8926</b>	Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento

Con provvedimento del 12 aprile 2012, sono stati approvati i nuovi modelli di versamento "F24" ed "F24 accise", nei quali è prevista, tra l'altro, l'indicazione del mese di riferimento. Con risoluzione n. 395/2007 vengono definiti i codici tributo per i quali in sede di compilazione del modello F24 occorre riportare nel campo "rateazione /regione/prov./mese rif" della sezione Erario e nel campo "rateazione/mese rif." delle sezioni Regioni ed IMU ed altri tributi locali, l'informazione del mese di riferimento, espresso nella forma "00MM", ferme restando le ulteriori istruzioni previste in sede di istituzione dei codici in parola; in particolare la suddetta specifica deve essere riportata, con riferimento alla scadenza in oggetto, per il codice 8906. Con provvedimento 25 maggio 2012 è stato approvato il modello di versamento denominato "F24 Semplificato", composto da una sola pagina, per eseguire i versamenti unitari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in favore dell'Erario, delle Regioni e degli Enti locali.

Il **codice tributo** da utilizzare per il versamento degli interessi per ravvedimento IVA è il seguente:

 Codice tributo	
<b>1991</b>	Interessi sul ravvedimento - IVA.

Il codice tributo 1991 deve essere esposto nella sezione "erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati"; nel campo anno di riferimento deve essere evidenziato l'anno d'imposta cui si riferisce il ravvedimento espresso nella forma AAAA.

Il versamento separato degli interessi non è applicabile per i versamenti di interessi sulle ritenute e delle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi e dandone distinta indicazione nel quadro ST del modello 770.

## Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni

### ADEMPIMENTO ►

I soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il **versamento delle ritenute**.

### SOGGETTI OBBLIGATI ►

- Società di capitali
- enti commerciali di diritto pubblico o privato- enti non commerciali di diritto pubblico o privato
- associazioni non riconosciute
- consorzi
- società non residenti
- società di persone
- associazioni per l'esercizio di arti e professioni
- società di armamento
- società di fatto
- persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti, professioni o imprese agricole
- condomini che hanno corrisposto nel mese precedente:
  - a) compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente;
  - b) compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali, applicando la ritenuta nella misura del 20%;
  - c) provvigioni inerenti a rapporti di commissioni, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari;
  - d) compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituali, derivanti dall'assunzione



**FLUSSO DI LAVORO ►**

di obblighi di fare, non fare o permettere, che ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR, rientrano nella categoria dei redditi diversi;  
 e) corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa nei confronti di condomini (la ritenuta è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 del TUIR).

Tutti i **titolari di partita IVA** sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, esclusivamente mediante modalità telematiche.

I versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:  
 a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;

b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo.

Con comunicato stampa 2 marzo 2016 è stato previsto che i contribuenti possano effettuare i versamenti con modello F24 anche attraverso i canali telematici messi a disposizione dai Prestatori di Servizi di Pagamento (Psp) diversi dalle banche che offrono sistemi di pagamento come l'home banking, iscritti all'apposito albo di Banca d'Italia. L'Agenzia delle Entrate e l'Associazione Italiana Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica (Aiip) hanno, infatti, stipulato un accordo per il servizio di accoglimento con modalità telematiche delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari (Servizio F24).

È quindi possibile effettuare i pagamenti F24 telematici non solo tramite le banche e Poste italiane spa, ma anche attraverso gli Istituti di pagamento e di moneta elettronica che aderiranno al servizio.

<b>Codice tributo</b>	
<b>Codici versamento da utilizzare nella "Sezione Erario" del Modello F24</b>	
<i>Lavoro dipendente</i>	
<b>1001</b>	Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
<b>1002</b>	Ritenute su emolumenti arretrati
<b>1012</b>	Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro
Con decorrenza 1° gennaio 2017 i codici tributo 1004 e 1013 sono sostituiti con il <b>codice tributo</b> 1001.	
<b>Codice tributo</b>	
<i>Lavoro autonomo</i>	
<b>1040</b>	Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l'esercizio di arti e professioni
<i>Provvigioni</i>	
<b>1040</b>	Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza
<b>Codici versamento da utilizzare nella "Sezione Regioni" del Modello F24</b>	
<i>Addizionale regionale all'IRPEF</i>	
<b>3802</b>	Addizionale regionale all'IRPEF - sostituiti d'imposta
<b>3803</b>	Addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale



Codici versamento da utilizzare nella "Sezione IMU ed altri tributi locali" del Modello F24	
<i>Addizionale comunale e provinciale</i>	
<b>3848</b>	Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Saldo
<b>3847</b>	Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Acconto

Il versamento è effettuato al comune competente indicando nel campo "Codice ente/comune" il relativo codice catastale. Nel campo "Rateazione/Mese di riferimento" deve essere indicato il mese di riferimento cui si riferisce il versamento espresso nella forma "00MM"; nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento espresso nella forma "AAAA".

Codice tributo	
<i>Ritenute condomini</i>	
<b>1019</b>	Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dal percipiente
<b>1020</b>	Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'IRES dovuta dal percipiente

In tal caso dovrà essere predisposto un modello F24 nel quale dovranno essere indicati, nella sezione "Erario", il codice atto e l'anno di riferimento evidenziati nella comunicazione, nonché i codici tributo relativi alle somme da versare ed i relativi importi esposti esclusivamente nella colonna "importi a debito versati".

Con risoluzione n. 395/2007 vengono definiti i codici tributo per i quali in sede di compilazione del modello F24 occorre riportare nel campo "rateazione /regione/prov./mese rif" della sezione Erario e nel campo "rateazione/mese rif." delle sezioni Regioni ed IMU ed altri tributi locali, l'informazione del mese di riferimento, espresso nella forma "00MM", ferme restando le ulteriori istruzioni previste in sede di istituzione dei codici in parola. Con riferimento alla scadenza in oggetto tale indicazione deve essere riportata per tutti i codici.

Il versamento della ritenuta è effettuato dal condominio quale sostituto d'imposta quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunga l'importo di € 500. Il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l'importo di € 500.

Il pagamento dei corrispettivi deve essere eseguito dai condomini tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

## INPS - Artigiani e commercianti - Versamento seconda rata contributi fissi

### ADEMPIMENTO ►

I lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani ed esercenti attività commerciali **versano i contributi** mediante **Mod. F24**.

### SOGGETTI OBBLIGATI ►

Sono tenuti ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali in oggetto **tutti i contribuenti**, sia titolari che non titolari di partita IVA, titolari di imprese artigiane e commercianti, sia per se stessi che per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa familiare o coniugale.

### FLUSSO DI LAVORO ►

#### Termini di versamento

Il versamento in scadenza in data odierna riguarda la seconda rata dei contributi previdenziali fissi relativi al 2017.

Si rammenta che i contribuenti devono pagare una **quota fissa** (contributi prestampati dall'istituto in scadenza il giorno 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre e 16 febbraio) e una even-



tuale **quota percentuale** da corrispondere in due rate di pari importo entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche a titolo di saldo, primo acconto 2017 secondo acconto 2017; le aliquote contributive differiscono per artigiani e commercianti. Si evidenzia che il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto che con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24%.

L'INPS non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l'opzione, contenuta nel **Cassetto previdenziale** per artigiani e commercianti, "Dati del mod. F24". Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento. Per l'anno 2017, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 15.548,00. Il suddetto contributo minimo è determinato come segue:

*Artigiani:*

- € 3.668,99 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
- € 3.202,55 per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.

*Commercianti:*

- € 3.682,99 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
- € 3.216,55 per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.

Per i periodi inferiori all'anno solare, i contributi sono rapportati a mese.

Per la quota eccedente il predetto minimale di € 15.548,00 annue le aliquote contributive sono le seguenti:

*Artigiani:*

- 23,55% del reddito da € 15.548,00 e fino € 46.123,00;
- 24,55% del reddito da € 46.123,01 e fino al massimale di € 76.872,00 (per i soggetti iscritti con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o con anzianità contributiva)/100.324,00 (per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva).

Per i coadiuvanti di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 20,55% e al 21,55%.

*Commercianti:*

- 23,64% del reddito da € 15.548,00 e fino € 46.123,00;
- 24,64% del reddito da € 46.123,01 e fino al massimale di € 76.872,00 (per i soggetti iscritti con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o con anzianità contributiva)/100.324,00 (per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva).

Per i coadiutori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 20,64% e al 21,64%.

In conseguenza dell'applicazione dei massimali, il contributo massimo da corrispondere è il seguente:

*Artigiani:*

- € 18.410,85/24.168,31 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni; per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, il contributo è ridotto a € 16.104,69/21.158,59 annui.

*Commercianti:*

- € 18.480,03/24.258,60 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni; per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, il contributo è ridotto a € 16.173,87/21.248,88 annui.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a € 68.172,00 per il 1996, € 70.831,00 per il 1997, € 72.035,00 per il 1998, € 73.332,00 per il 1999, € 74.506,00 per il 2000, € 76.443,00 per il 2001, € 78.507,00 per il 2002, € 80.931,00 per il 2003, € 82.401,00 per il 2004, € 84.049,00 per il 2005, € 85.478,00 per il 2006, € 87.187,00 per il 2007, € 88.669,00 per il 2008, € 91.507,00 per il 2009, € 92.147,00 per il 2010, € 93.622,00 per il 2011, € 96.149,00 per il 2012, € 99.034,00 per il 2013, € 100.123,00 per il 2014 e € 100.324 per il 2015, il 2016 ed il 2017. Tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

#### **Modello F24**

I modelli di versamento "F24" e "F24 Accise" sono stati modificati con provvedimento 12 aprile 2012.

A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti: